

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL
COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Comune di Guardia Lombardi

Località “*Piani Mattine*”


Proponente: **High Wind s.r.l.** *Corso Italia, 27- 39100 Bolzano; pec: highwind@emsmail.it*

Tavola n. **T 07**

“Certificato di Destinazione Urbanistica” con attestazione dei vincoli territoriali e sovracomunali

Progetto Definitivo

Elaborazione: dicembre 2019



Spazio per visti ed autorizzazioni/osservazioni:



UFFICIO TECNICO

Prot. n. 4346/R

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Letta l'istanza del sig. SOLIMENE ANTONIO, nato a Bisaccia (AV) il 08.07.1961 ed ivi residente alla c/da Costa dei Porci s.n.c., acquisita al protocollo nr. 4346 in data 29.11.2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di **DESTINAZIONE URBANISTICA**, ai sensi del disposto D.P.R. n. 380/2001 per le aree site in questo Comune, riportate nel N.C.T. di Guardia Lombardi:

- Foglio n. 38 - particelle n.95-100-101-2-3-4-12-78-151-31-
- Foglio n. 27 - particelle n.16-17-138-139-37-36-43-86-38-167-197-196-59-58-140-126-125-156-51-87-88-89-90-91-92-60-195-57-39-84-82-171-144-192;
- Foglio n. 17 - particelle n.133-285-82-81-86-161-165-91-208-210-163-211-197-22-196-195-191-190-60-188-204-207-9-97-8-7-89-90-92-10-72-169-236-77-168-132-237-323-325-321-418;
- Foglio n. 15 - particella n.19;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

CERTIFICA

Che le aree ricadenti nel foglio di mappa n.ro 38 Particella n.ro 95 per mq. 44.492,00 - p/lla n.ro 100 per mq. 24.043,00 – particelle n.ri 101-2-3-4-12-78-151-31; Foglio di mappa n.ro 27 particelle n.ri 16-17-138-139-37-36-43-86-38-167-197-196-59-58-140-126-125-156-51-87-88-89-90-91-92-60-195-57-39-84-82-171-144-192; Foglio di mappa n.ro 17 particelle n.ri 133-285-82-81-86-161-165-91-208-210-163-211-197-22-196-195-191-190-60-188-204-207-9-97-8-7-89-90-92-10-72-169-236-77-168-132-237-323-325-321; Foglio di mappa n.ro 15 particella n.ro 19 site nel territorio del Comune di Guardia Lombardi, secondo il **P.U.C.** vigente approvato con modifiche con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino prot. n.ro 55909 del 04.10.2012, pubblicato sul B.U.R.C. n.ro 67 del 22.10.2012, ricadono **in zona EO (Agricola Ordinaria)**, con i seguenti indici:

(aree seminate ed a frutteto) 0,03 mc./mq.

(aree seminate irrigue con colture pregiate,
ed orti a produzione ciclica intensiva)0,05 mc./mq.

H = 7,5 mt.

Df = 10,00 mt. o in aderenza

Dc = 5,00 mt. o a confine per pareti non finestrate

Ds = si applica l'art. 30 delle presenti norme di attuazione.

Che le aree ricadenti nel Foglio di mappa n.ro **38** p/lla **100** per mq. **22.647,00** e Particella n.ro **95** per mq. **1.531,00** ricadono secondo il **P.U.C.** vigente approvato con modifiche con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino prot. n.ro 55909 del 04.10.2012, pubblicato sul B.U.R.C. n.ro 67 del 22.10.2012, in **zona ET (Agricola di Tutela Ambientale), coincidente con AREA SIC – Boschi di Guardia Lombardi e Andretta IT 8040004** con i seguenti indici:

(aree seminative ed a frutteto) 0,03 mc./mq.

(aree seminative irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva)0,05 mc./mq.

H = 7,5 mt.

Df = 10,00 mt. o in aderenza

Dc = 5,00 mt. o a confine per pareti non finestrate

Ds = si applica l'art. 30 delle presenti norme di attuazione.

Che per le aree individuate con le particelle e i fogli di cui innanzi citati del N.C.T. di Guardia Lombardi, **non è stata emessa ordinanza di sospensione**, ai sensi del comma 7° dell'art. 18 della legge 26.02.1985 n°47 e s.m.i.


Inoltre il Comune suddetto ha predisposto gli elenchi dei terreni percorsi dal fuoco, ai sensi e per gli effetti del D. L. 30.8.93 n. 332, convertito in Legge 29.10.93 n. 428 in materia di difesa delle aree protette dagli incendi del bosco e che le p/lle sopra indicate non ricadono nelle aree percorse dal fuoco, **ad esclusione delle particelle n.ri 100 e 151 del foglio di mappa n.ro 38 per incendio verificatosi nell'anno 2007.**

A richiesta di parte, per gli usi consentiti.

Guardia Lombardi, lì 10.12.2019



IL RESPONSABILE DELL'UTC
Ing. Giovanni BONETTI





COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art. 18 legge 28-2-1985 n. 47)

Bisaccia, li 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letta l'istanza del/la Sig./ra Solimine Antonio nato/a a Bisaccia il 08/07/1961, acquisita al prot. 8210 del 29/11/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

Viste le norme vigenti in materia urbanistica;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.57 mappale 37
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 38
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 40
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 41
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 43
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 44
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 45
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 47
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 49
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 489
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 490
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 54
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.54 mappale 120
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.38 mappale 50
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

ART. 21

ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq
(aree seminative e a frutteto)..... 0,03 mc/mq
(aree seminative irrigue con colture pregiate
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.



Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgono le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpoderale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7^a comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Domenico Mario Macina

